



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: DICEMBRE 2017

RIMANDATA AL 2019 L'ABROGAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Pronto l'emendamento del Governo per posticipare il debutto delle nuove pagelle fiscali al 2019

Al momento, infatti, sarebbe troppo complicato gestire contemporaneamente le nuove 70 pagelle fiscali e i restanti studi di settore per gli altri 2-2,5 milioni di imprese, artigiani, commercianti e professionisti.

IMPRESA PRIVA DI PEC OVVERO PEC NON RINNOVATA – L'AGENZIA DELLE ENTRATE NOTIFICA ALLA CCIAA DI COMPETENZA

Nei casi in cui il concessionario della riscossione sia impossibilitato a notificare la cartella di pagamento tramite posta certificata (Pec) per impossibilità di rinvenire nell'Ini-Pec alcun indirizzo valido e attivo del contribuente che ne è obbligato, è legittima la notifica dell'atto esattivo attraverso il deposito telematico presso gli uffici della Camera di commercio e la conseguente pubblicazione dell'avviso di deposito sul sito di Infocamere. A precisarlo è la sentenza della Ctp Milano 6464 del 21 novembre 2017

NOVITA ACQUISTO CARBURANTI DAL 2018

Dal 2018 il 'popolo delle partite Iva' dovrà obbligatoriamente documentare con la fattura elettronica (per i carburanti sarà operativa dal 1° luglio 2018) l'acquisto di benzina su strada.

A seguire, le stesse partite Iva per dedurre il costo carburante e recuperare l'imposta sul valore aggiunto pagata alla pompa, dovranno tracciare ogni pagamento con carte di credito, di debito o prepagate, o da altro mezzo di pagamento tracciabile indicato dalle Entrate.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



**CORREZIONI LEGGE DI STABILITA' – CONVERSIONE IN LEGGE
REGOLARIZZAZIONE SOMME / ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO – Art. 5-septies**

In sede di conversione è introdotta la possibilità **di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su c/c e libretti di risparmio all'estero al 6.12.2017** (data di entrata in vigore della legge di conversione) derivanti da redditi di lavoro dipendente / autonomo prodotti all'estero.

La medesima possibilità è applicabile anche alle somme e alle attività derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell'attività lavorativa in via continuativa.

La procedura in esame può essere utilizzata dai contribuenti:

- fiscalmente residenti in Italia ovvero dai relativi eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato l'attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Stati limitrofi;
- che non hanno adempiuto correttamente agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW).

Ai fini della regolarizzazione è richiesto:

- il versamento, entro il 30.9.2018, in unica soluzione e senza possibilità di compensazione, **del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016 a titolo di imposte, interessi e sanzioni.**

Il versamento può essere effettuato in 3 rate mensili di pari importo (la prima rata va versata entro il 30.9.2018);

- **la presentazione dell'istanza di regolarizzazione entro il 31.7.2018.**

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento in unica soluzione ovvero dell'ultima rata.

È previsto inoltre che i termini di accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs n. 472/97 scadenti a decorrere dall'1.1.2018 sono fissati al 30.6.2020 limitatamente alle somme ed attività oggetto di regolarizzazione.

La nuova disposizione non è applicabile alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria ai sensi della Legge n. 186/2014 e del DL n. 153/2015.

In ogni caso "non si dà luogo al rimborso delle somme già versate".

Con un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative delle novità sopra esaminate.



CORREZIONI LEGGE DI STABILITA' – CONVERSIONE IN LEGGE BONUS PUBBLICITA'

In sede di conversione è stata estesa la platea dei beneficiari del credito d'imposta c.d. "bonus pubblicità" agli enti non commerciali.

È altresì disposto che **dal 2018** tra gli investimenti ammissibili al credito d'imposta rientrano anche gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa anche online (oltre a quelli sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali).

L'agevolazione in questione consiste in un **credito d'imposta** relativo alle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:

- **stampa periodica / quotidiana** (nazionale o locale) anche "on line";
- **emittenti televisive;**
- **emittenti radiofoniche locali** (analogiche o digitali)

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è pari al **75% - 90% del valore incrementale rispetto all'esercizio precedente** degli investimenti effettuati a seconda che il beneficiario sia una PMI / altro soggetto:

Soggetti beneficiari	% credito d'imposta
Micro imprese, PMI e startup innovative	90%
Altri soggetti	75%

Per poter usufruire dell'agevolazione **occorre necessariamente aver effettuato spese di pubblicità anche di importo minimo entro il 31/12/2017** tramite i mezzi indicati sopra.

- la domanda per usufruire del beneficio va presentata preventivamente nella forma di una comunicazione telematica;
- la comunicazione dovrà contenere: i dati identificativi del richiedente; l'indicazione del costo complessivo degli investimenti effettuati (o da effettuarsi) nel corso dell'anno e nell'anno precedente; l'incremento degli investimenti in percentuale e valore assoluto; l'ammontare del credito d'imposta richiesto; dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il **termine** entro cui la domanda potrà essere presentata, non sono però stati fissati definitivamente; il testo del documento dell'Ufficio del Consiglio, sottolinea infatti che la domanda **"potrebbe" essere presentata dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.**



AGEVOLAZIONI - APPROVATO IL MODELLO PER IL "VOUCHER DIGITALIZZAZIONE" PMI

Il MISE ha approvato il modello utilizzabile ai fini della richiesta dei finanziamenti concessi alle PMI tramite i c.d. "voucher digitalizzazione", nonché definito i termini di presentazione dello stesso.

Tale agevolazione corrisponde al 50% del totale delle spese (in ogni caso non superiore a € 10.000) sostenute per l'acquisto di software, hardware o servizi, il collegamento alla rete Internet tramite tecnologia satellitare e la formazione qualificata del personale.

In particolare il modello va presentato:

- esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile sul sito Internet del MISE;
- a decorrere dal 30.1 e fino al 9.2.2018

al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, l'adozione di "interventi per il finanziamento a fondo perduto" per:

- l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano:
 - il miglioramento dell'efficienza aziendale;
 - la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, compreso il telelavoro;
 - lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
 - la connettività a banda larga e ultralarga;
- il collegamento alla rete Internet tramite la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree in cui, a causa delle condizioni geomorfologiche, non è possibile l'accesso a soluzioni adeguate tramite le reti terrestri o gli interventi infrastrutturali risultano scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
- la formazione qualificata, nel campo ICT (Information and Communication Technology), del personale delle suddette imprese.

RIDUZIONE COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo, tra le novità più importanti c'è la riduzione delle commissioni interbancarie applicate sui pagamenti elettronici. Nel dettaglio, il tetto massimo delle commissioni interbancarie tra i gestori dei circuiti di pagamento e gli istituti di credito non potrà superare lo 0,2% dell'importo della transazione per le carte di debito o prepagate (finora la media era lo 0,5%) e lo 0,3% per quelle di credito (finora la media era lo 0,7%).



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

NOVITA FATTURA ELETTRONICA DAL 2018

Con lo stesso emendamento sulle frodi Iva il Governo aggiusta il tiro sulla fatturazione elettronica in arrivo dal 1° gennaio 2019 anche per le transazioni B2C - business to consumer (verso consumatori finali).

L'e-fattura per i consumatori finali privi di partita Iva sarà rilasciata direttamente dall'agenzia delle Entrate.

La stessa Agenzia fornirà a chi emette la fattura sia la versione digitale sia quella analogica.

LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

La legge 30/2003 aveva introdotto le prestazioni occasionali, che si caratterizzavano essenzialmente per:

- Durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno;
- Compenso non superiore a € 5.000 da ogni committente.

Tale normativa è stata abrogata: a partire dal 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, ovvero il quarto dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto "Jobs Act", la legge delega per la riforma del lavoro.

Quindi dal 2015 i due limiti di cui sopra relativi al lavoro occasionale NON sono più validi.

Unico punto di riferimento: da un punto di vista civilistico disciplina le attività svolte in maniera occasionale è quella di cui all'articolo 2222 del codice civile. Articolo riguardante il contratto di prestazione d'opera.

Alla luce delle disposizioni contenute in tale articolo si può definire lavoratore che effettua una prestazione occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



**CORREZIONI LEGGE DI STABILITA' – CONVERSIONE IN LEGGE
(RI)AMMISSIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLE EQUITALIA**

La possibilità di definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016:

1. è confermata per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12 con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata.
2. è stata introdotta, in sede di conversione, per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione.

Inoltre: è confermata l'estensione dell'ambito di applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1 al 30.9.2017.

DEDUCIBILITA' OMAGGI NATALIZI ALLA CLIENTELA

Impresa

- la deducibilità è integrale, se l'omaggio è di valore unitario non superiore a € 50 iva esclusa;
- se di valore unitario superiore a € 50, la deducibilità è ammessa nell'anno di sostenimento e nel limite dell'importo annuo massimo, ottenuto applicando ai ricavi / proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 di Conto economico) le seguenti percentuali:

Ricavi / proventi gestione caratteristica Importo massimo deducibile

Fino a € 10 milioni di fatturato >> 1,5% del fatturato

Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni di fatturato >> 0,6% del fatturato

Per la parte eccedente € 50 milioni di fatturato >> 0,4% del fatturato

Lavoratore autonomo (professionista)

- la deducibilità dell'omaggio è ammessa in ogni caso nel limite dell'1% dei compensi incassati nell'anno, a prescindere dal valore unitario.

Si ricorda che sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, relativamente agli **omaggi di valore unitario inferiore ad euro 50,00** (iva esclusa), l'iva è sempre detraibile, senza limiti di acquisto.



IPER AMMORTAMENTO – NOVITA'

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, ha precisato che l'iper ammortamento spetta anche relativamente alle:

- piccole opere murarie, qualora non abbiano “una consistenza volumetrica apprezzabile” tale da configurare una “costruzione”;
- attrezzature costituenti dotazione ordinaria del bene agevolato a condizione che siano assolutamente necessarie per il funzionamento del macchinario e costituiscano normale dotazione dello stesso.

Inoltre, la perizia, da predisporre entro il 31.12.2017, può essere giurata dal professionista anche nei primi giorni del 2018. La consegna all'impresa, da effettuare entro il 31.12, deve risultare da un atto avente data certa.

Va evidenziato che il ddl della Finanziaria 2018, in corso di approvazione definitiva, prevede la proroga dell'iper ammortamento al 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione)

NUOVI LIMITI OBBLIGO REVISORI LEGALI SRL

In vigore dal 01/01/2019

A seguito della delega assegnata dal Senato al Governo, con atto n. 2681, l'onere di dotare la struttura dell'S.r.l. di un organo di controllo (anche monocratico) o di un revisore, sorgerà ove la società:

- sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlli essa stessa una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ne abbia specificatamente previsto la nomina nell'atto costitutivo;
- (obbligatoriamente) ove per due esercizi consecutivi superi anche uno dei nuovi limiti (e non più entrambi come nella formulazione pre-riforma dell'art. all'art.2477 co. 3 lett. c) c.c.) ossia :
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro (e non più 4.400.000 euro come nella formulazione attuale);
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni di euro (e non più 8.800.000 euro come nella formulazione attuale);
 - ammontare delle unità dipendenti impiegate pari a 10 (e non più 50 unità come nella formulazione attuale).